

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

tra il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle piu' importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita'

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti gia' instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le riforme in atto nella Repubblica d'Albania,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani ed albanesi in tutti i settori della scienza e della tecnologia;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi che derivano dalle norme internazionali e dai trattati.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Sanita' pubblica e organizzazione ospedaliera
- Agronomia, veterinaria e zootecnia
- Geologia e scienze forestali minerarie
- Ambiente ed Energia
- Urbanistica e sviluppo del territorio
- Nuove tecnologie applicate all'industria di trasformazione e all'industria alimentare
- Telecomunicazioni
- Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture
- Informatizzazione dei servizi pubblici
- Archeologia e tutela del patrimonio archeologico.

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico-scientifici e la stipula di Intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa' ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 4

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' essere attuata nelle seguenti forme:

- Realizzazione di progetti di comune interesse nel settore della ricerca scientifica
- Sostegno alla costituzione e messa in funzione di nuovi centri e laboratori di ricerca, nonche' al miglioramento tecnico e strumentale di quelli esistenti
- Collaborazione nel settore dell'informatizzazione sulle discipline scientifiche di base
- Seminari, conferenze, convegni e mostre
- Corsi di formazione e borse di studio
- Scambio regolare e su base continua di documentazione ed informazioni scientifiche
- Ogni altra forma di collaborazione che le Parti riterranno opportuno.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attivita' delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della

protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte albanese il Ministero della Pubblica Istruzione e della Scienza quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni due anni, alternativamente in Albania e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 12

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.


Il presente Accordo avra' una durata di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione, per iscritto, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Ogni modifica dell'Accordo non avra' validita' od effetti se non apposta in forma scritta e firmata dai rappresentanti di entrambè le Parti.

La denuncia dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.

Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, i due testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA**



Et'hem RUKA
**Ministro della Pubblica
Istruzione e della Scienza**

Proprieta' intellettuale

Ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese tra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire una adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale. Le parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietati vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.